



Comune di Catania

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI COMUNALI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

ART.1

Il servizio di disinfezione e disinfestazione sarà eseguito dal Comune con personale assunto per concorso pubblico, per titoli e per esami ed addestrato , e con mezzi ed attrezzature rispondenti alle moderne esigenze

ART.2

Il servizio avrà compito specifico di garantire alla città una accurata prestazione per la eliminazione dei micro organismi patogeni e la distruzione degli insetti e dei parassiti. spesso veicoli di malattie infettive.

ART.3

Il servizio dipendente dall'Assessorato di Igiene e Sanità sarà posto sotto il controllo del1 Medico Igienista,all'uopo incaricato dall'Ufficiale Sanitario; sarà coadiuvato da un dirigente tecnico di provata capacità ed esperienza e da un assistente tecnico.

Il servizio avrà sede nell'apposito stabilimento.

ART.4

Il personale addetto, compreso quello attualmente in servizio, avrà l'obbligo: di osservare quanto contenuto nel presente Regolamento; di intervenire in qualunque modo con la massima tempestività, occorrendo, anche di notte e nei giorni festivi, specie negli eventuali casi epidemici.

ART.5

Compiti specifici del servizio:

- 1) Disinfezioni domiciliari e disinfestazione In genere;
- 2) Disinfezioni chimiche e fisiche in stabilimento;
- 3) Servizi di lavanderia per effetti infetti;
- 4) Lotta contro le mosche, zanzare, artropodi e parassiti in genere;
- 5) Lotta contro i topi, i ratti ed altri animali nocivi;
- 6) Controllo delle acque destinate alla popolazione, mediante prelievo di campioni da inviare al Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi,

ART. 6

Il servizio curerà la disinfezione periodica delle scuole pubbliche. delle aule e degli altri ambienti dandone preventiva comunicazione ai Sigg, capi degli Istituti. Agirà di concerto con il medico Capo dei Servizi Scolastici che darà le opportune disposizioni in maniera da consentire l'allontanamento degli alunni per lo stretto tempo necessario occorrente ad ogni operazione. Le operazioni, di disinfestazione dovranno essere agevolate dal personale scolastico per rendere più spedite le prestazioni.

ART. 7

Nei casi di ambienti dove sia stata accertata la presenza di persone colpite da malattie infettive, dopo l'avvenuta denuncia del medico curante e l'isolamento del malato, l'Ufficio Profilassi comunicherà al Medico Igienista del Servizio la Malattia del paziente e relativo indirizzo, Il medico Igienista, a sua volta darà disposizioni sul tipo di disinfettante da usare ed altri eventuali suggerimenti.

ART.8

Nessun cittadino potrà, a norma delle vigenti disposizioni di legge, rifiutarsi di fare effettuare, nel domicilio ove ha soggiornato una persona infetta o ritenuta sospetta di malattia infettiva, l'indispensabile disinfezione. I VV.SS. e gli agenti di P.S., in caso di rifiuto dovranno tempestivamente essere chiamati per intervenire e presenziare alle operazioni profilattiche.

ART.9

Gli indumenti e quant'altro a contatto degli infetti o comunque gli oggetti ritenuti contaminati verranno inventariati e prelevati dagli addetti alla disinfezione e trasferiti, in appositi sacchi di tela olona o di materiale idoneo, nello stabilimento di disinfezione e disinfestazione per la distruzione o la sterilizzazione.

ART.10

I locali aperti al pubblico, i caffè, i bar, le trattorie, i teatri, i cinematografi, le sale da biliardo e quelli indicati dall'Ufficiale Sanitario, dovranno essere disinfettati e disinfestati almeno due volte ogni anno, come pure le scuole e gli istituti privati. Le spese relative saranno a carico dei titolari. Il corrispettivo sarà calcolato in base alla cubatura o l'area da disinfettare e disinfestare. Le prestazioni avranno luogo dopo l'avvenuto pagamento dell'importo stabilito mediante apposita bolletta.

ART.11

Gli indumenti da trasferire all'estero che per disposizione delle leggi sanitarie dovranno essere sterilizzati ed accompagnati da relativo certificato, saranno consegnati allo stabilimento di disinfezione assieme alla bolletta dimostrante l'avvenuto pagamento del corrispettivo calcolato in rapporto al peso degli indumenti che, sterilizzati, saranno consegnati agli interessati in sacchi di plastica.

ART.12

Gli automezzi ed i veicoli destinati al trasporto pubblico, quelli per il trasporto di pane, di carni macellate, di derrate alimentari allo stato nudo (senza protezione di latta, carta, cartone, plastica ed altro), saranno sottoposti a disinfezione disposta dall'Ufficiale Sanitario . E' vietato fare uso di detti veicoli per il trasporto di cose diverse da quelle per cui sono destinate. Il compito della sorveglianza è di pertinenza dei VV.SS.

ART.13

Tutti i servizi contemplati nel presente regolamento, richiesti da privati, ove non occorra l'intervento del Comune per casi di contagio o di interesse collettivo, potranno aver luogo a pagamento, con le modalità stabilite nei precedenti articoli, e nella misura che sarà precisata col tariffario. Tale tariffario dovrà essere revisionato tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni sui costi che incidono sul servizio.

ART.14

Onde evitare il danneggiamento di mobili, tappezzerie od altro, nei domicili infetti o ritenuti tali, si potrà ricorrere all'uso di apparecchi in dotazione al servizio del tipo "Breslavia" o "Flugge" o equivalenti per vapori di formalina, formaldeide od altri prodotti chimici rispondenti.

ART.15

Lo Stabilimento ha l'obbligo di trattare con acido solforico od in apposita sardigna o mediante incenerimento la distruzione delle carogne (alla cui rimozione provvederà il personale del macello)) e di disinfettare i luoghi del rinvenimento.

ART.16

I locali comunali ove maggiormente affluisce il pubblico. dovranno essere periodicamente disinfettati e disinfestati, possibilmente, non nell'orario di ufficio.

ART. 17

Le aree pubbliche, gli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti solidi urbani a cura del personale addetto al servizio di disinfestazione e disinfezione, saranno disinfestati come pure i mercati rionali, il mercato ittico e il macello.

Questo servizio, in armonia con l'Ordinanza Municipale per la lotta contro le mosche, sarà intensificato, con maggiori prestazioni da parte dello stesso personale addetto, a far luogo dal 1° marzo e fino al 31 ottobre di ogni anno: con inizio alle ore 5 del mattino, a causa del traffico cittadino, per le aree pubbliche; nelle ore pomeridiane per i mercati ittico ed ortofrutticolo ed il macello; nelle ore serali per gli altri mercati cittadini.

ART. 18

I servizi di cui al presente articolo, saranno preceduti dalla lotta antilarvale mediante spargimento di insetticidi idonei nelle aree maggiormente infestate da focolai di larve.

ART.19

La lotta antimurina nelle aree comunali, con l'impiego dello stesso personale, sarà intrapresa con opportuni mezzi, con periodiche applicazioni e fino alla totale scomparsa dei roditori.

ART.20

Gli orinatoi ed i gabinetti di decenza dovranno essere tenuti in perfetto ordine e pulizia e disinfettati con cloruro di calce, con creolina o prodotti similari e sempre a giudizio del Medico Igienista. I custodi dei servizi igienici, che dovranno avere tali specifiche mansioni, il cui numero sarà il doppio di quello dei gruppi di gabinetti in funzione in modo da assicurare due turni di servizio nel corso della giornata, aumentato del 10% per far fronte alle esigenze dovute a congedo, malattie etc. cureranno la disinfezione dei locali con prodotti forniti dallo stabilimento e dovranno sempre indossare il prescritto camice.

ART.21

La direzione della N.U., oltre a segnalare, giornalmente, all'Ufficiale Sanitario, l'indirizzo dei pozzi neri da espurgare, dovrà curare la disinfezione dei luoghi con solfato di ferro, prodotti alla creolina o latte di calce al 30%.

ART.22

I materiali provenienti dallo espurgo dei pozzi neri, depositati in apposite aree ritenute idonee dall'Ufficiale Sanitario, potranno essere ceduti come fertilizzanti dopo il trattamento col solfato di ferro, creolina o latte di calce al 30% e non allo stato liquido e sempre a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 23

I rifiuti provenienti dalle cliniche mediche o chirurgiche istituti di cura, sale operatorie, ospedali, laboratori di analisi chimiche o batteriologiche o comunque sospetti di contenere germi patogeni, dovranno essere, a cura della N.U., distrutti con acido solforico o mediante incenerimento.

ART.24

Le acque delle piscine non private dovranno essere ispezionate dal Medico Igienista in servizio per controllarne la sterilità mediante dosaggio del Cloro residuo.

ART.25

Al medico Igienista in servizio compete il prelievamento dei campioni d'acqua destinati alla popolazione, per il controllo della potabilità. Egli deve stabilire la quantità di cloro, ipocloro, cloruro di calce, ipoclorito di calcio etc. occorrente ed alle dosi di eventuale anticloro per la eliminazione dello sgradevole sapore delle sostanze usate.

ART.26

Lo stesso Medico avrà il compito di controllare gli sfoci delle acque cloacali e, in particolare, quelli in prossimità degli stabilimenti balneari. Egli farà parte della commissione per il rilascio delle licenze.

ART.27

I pozzi neri incanalati nei collettori stradali dovranno essere autorizzati dall'Ufficiale Sanitario, sentito il parere del medico Igienista il quale suggerirà i metodi di decantazione delle materie.

I VV.SS. controlleranno le immissioni abusive.

ART.28

Le giostre, i circhi e le aree temporaneamente concesse dal Comune per spettacoli pubblici, potranno essere autorizzati dopo il sopralluogo del Medico igienista per la parte che riguarda i servizi igienici, comprese le stalle approntate per gli animali.

ART.29

Il servizio disporrà di uno stabilimento adeguatamente attrezzato ed aggiornato, di una stazione di sterilizzazione fissa e di una mobile, di due autoambulanze, di motocompressori montati su motocarri con botti in rapporto alla portata utile di ciascuno, di motonebulizzatori ed elettropolverizzatori, di apparecchi per vapori di formalina, di autofurgoni per il trasporto di materiali infetti e disinfetti e trasporto di attrezzature per interventi domiciliari di bombole a pressione, di due ciclomotori per i capi disinfettatori, di gramulatori per prodotti in pasta, di pompe a pressione ed altre per il travaso, di una officina per le riparazioni, di un automezzo per l'Igienista ed il dirigente e di altro materiale occorrente al servizio.

ART.30

Il personale sarà fornito di una coppia annuale di tute o camici, di un equo quantitativo di maschere del tipo antigas e di garza, di un paio di scarpe espressamente scelte per la bisogna e di stivali di gomma. Lo stesso personale ed il dirigente godranno di una particolare indennità di rischio per l'uso ed il contatto dei prodotti tossici, per la frequenza di ambienti infetti e per il maneggio di oggetti contaminati.

ART.31

Ogni quinquennio, l'attrezzatura in uso, dovrà essere controllata per la eventuale permuta con altra più moderna e rispondente alle esigenze del servizio.

ART.32

Gli automezzi, i moto furgoni, le attrezzature ed i materiali tutti, ivi compresi i prodotti da usare, saranno conservati in appositi magazzini dello stabilimento di disinfezione e disinfestazione, come pure la scorta di carburante e lubrificante necessaria al loro funzionamento. La Direzione dello stabilimento dovrà curare, su appositi registri, i prelievi ed i residui per quanto riguarda disinfettanti, disinfestanti, deodoranti etc. , e su altri, di consumi di carburante e lubrificante per ogni motore e renderne conto semestralmente.

ART.33

L'uso, la manipolazione, l'impiego dei mezzi e degli attrezzi messi a disposizione del servizio, dovranno essere costantemente controllati dal dirigente tecnico del servizio, dato che, i prodotti da usare, specie quelli disinfestanti, sono particolarmente tossici e le attrezzature delicate. Inoltre, poiché la trascuratezza e la mancata diligenza ed attenzione da parte del personale addetto potrebbero causare conseguenze gravi per la comunità, i prodotti disinfestanti non potranno essere irrorati in ambienti chiusi o dove si riscontri il prolungato soggiorno di persone o animali se non sufficientemente ventilati; in aree frequentate da bambini ed in prossimità o presenza di derrate alimentare.

ART.34

Ogni addetto al servizio dovrà aver cura di lavarsi abbondantemente le mani, con acqua e sapone, dopo essere stato a contatto con i prodotti disinfestanti; è vietato ogni

contatto con i prodotti agli operai con mani ferite; le tabelle di ogni prodotto dovranno indicare le modalità d'uso

ART.35

Sarà messa a disposizione dei servizi una somma annuale per l'acquisto, in piazza, di parti di ricambio, materiali di consumo, carta gommata, guanti di gomma, utensileria e per provvedere ad eventuali riparazioni dei mezzi in dotazione e a quant'altro potrà servire al buon funzionamento ed alla efficienza del servizio.

Il dirigente tecnico del servizio presenterà annualmente rendiconto scritto, della somma che è stata messa a disposizione, alla Ragioneria del Comune.

ART.36

I macchinisti addetti al funzionamento delle autoclavi dovranno essere muniti di licenza governativa per la conduzione di caldaie a vapore; il meccanico motorista dovrà essere qualificato e dimostrare dimestichezza con la particolare attrezzatura dello stabilimento ed il relativo aggiustaggio; i conducenti dovranno essere in possesso, almeno, della patente di guida.

ART.37

Ai macchinisti contemplati nel precedente articolo, spetta il compito del perfetto funzionamento delle autoclavi.

Gli stessi provvederanno alla sterilizzazione degli oggetti, saranno responsabili delle attrezzature loro affidate ed avranno l'obbligo di tenerle in perfetto stato di efficienza.

Gli eventuali guasti, dovranno essere tempestivamente segnalati al dirigente tecnico.

Ai conducenti addetti ai motocarri, oltre alla guida del mezzo affidato competerà l'obbligo di accudire al compressore montato sullo stesso ed al suo funzionamento. Essi

riferiranno, al dirigente, tutti gli eventuali guasti e cureranno l'efficienza e l'ordine del mezzo a loro affidato.

Il meccanico dovrà provvedere con la massima tempestività, alle riparazioni compatibili con l'attrezzatura meccanica in dotazione.

ART.38

Tutto il personale, per esigenze del servizio stesso, potrà essere distratto dalle proprie mansioni solo per servizi interni dallo stabilimenti; gli autisti, i sorveglianti, i disinfettatori, ed i custodi di servizi igienici anche per lavori esterni inerenti ai servizi medesimi.

ART.39

La scelta per l'acquisto di deodoranti, disinfettanti, disinfestanti, derattizzanti, diserbanti e quanto altro annualmente occorrente al servizio, sarà fatta da un'apposita Commissione presieduta dall'Assessore del ramo e composta dal Medico Provinciale, dall'Ufficiale sanitario, dal Capo dei Servizi Amministrativi d'Igiene e Sanità dal Malariologo Provinciale, dal Direttore del Laboratorio Chimico Provinciale, dal Medico Condotta Capo, dal Dirigente del Servizio, dal Direttore dell'Istituto di Entomologia.

ART.40

Il Medico Igienista sarà responsabile per la parte di sua competenza contemplata nel presente regolamento.

ART.41

Il dirigente tecnico sarà collaborato da un assistente che lo sostituirà in casi di assenza od impedimento. Egli sarà responsabile del servizi e delle attrezzature e del

personale. Presenzierà o meno alle operazioni che affiderà al personale a seconda dell'importanza di esse, si recherà nei diversi punti della città per dare ai capi disinfettatori i suggerimenti atti a rendere più idonee le prestazioni dei disinfettatori. Sarà obbligo dei capi disinfettatori di tenersi a contatto con il dirigente. Questi dovrà essere informato sul funzionamento delle autoclavi e sulle attrezzature, sull'esito delle prestazioni interne ed esterne dei disinfettatori e sull'andamento dello stabilimento; - disporrà il servizio ed avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente regolamento.

Riferirà all'Ufficiale Sanitario e dovrà attenersi alle disposizioni da questi impartite; sarà responsabile della diluizione e dell'impiego dei prodotti , delle miscele, del rifornimento e della regolare tenuta dei libri di carico e scarico; sarà obbligato, a far curare l'attrezzatura per essere tenuta in perfetta efficienza. Risponderà all'Ufficiale Sanitario dell'eventuali deficienze.

ART.42

Sarà fatto assoluto divieto a tutto il personale addetto al servizio di percepire somme a qualsiasi titolo, per i servizi resi a norma del presente regolamento.

ART.43

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

- N. 1 Medico Igienista (scelto dall'Ufficiale Sanitario fra il personale della carriera direttiva dei servizi di Igiene e Sanità pubblica)
- N. 1 Dirigente tecnico (Perito Chimico Industriale – dotazione SS.TT.)
- N. 1 Assistente Tecnico (dotazione SS.TT.)
- N. 2 Capi Disinfettatori
- N. 2 Applicati (di cui n. 1 con mansioni di magazziniere)
- N. 1 Inserviente
- N. 2 Conduttori di caldaie a vapore

- N. 1 Meccanico motorista aggiustatore (dotazione Autoparco)
- N. 10 Autisti (dotazione Autoparco)
- N. 30 Disinfettatori (di cui 5 per il macello)
- N. 12 Custodi servizi igienici
- N. 1 Custode con diritto ad alloggio.